

PROTOCOLLO SETTORE CIVILE

Il Tribunale di Pescara,

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara

Premesso che:

- con le recenti linee guida agli uffici giudiziari concernenti l'emergenza Covid di cui alla delibera adottata dall'Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 novembre 2020 si raccomanda ai dirigenti, quanto al *settore civile* :

a) di invitare i magistrati a valutare l'opportunità di disporre, nei casi rispettivamente previsti dalla legge, lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti da remoto (tramite gli applicativi messi a disposizione dalla D.G.S.I.A.) e la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (udienze a c.d. trattazione scritta), quali istituti idonei ad assicurare la riduzione di forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia;

b) di promuovere, per la finalità di cui alla lettera a), la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo ovvero modalità condivise della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta;

c) di individuare, nei casi in cui, a legislazione vigente, l'udienza non possa essere svolta mediante collegamenti da remoto o, nel settore civile, mediante trattazione scritta, locali e presidi idonei allo svolgimento dell'udienza nel rispetto delle prescrizioni igienico – sanitarie , ferma restando l'opportunità che i magistrati adottino, ove necessario, gli opportuni scaglionamenti delle udienze in tutti i giorni della settimana non festivi ed in orari anche pomeridiani;

- che il COA di Pescara ha aderito alla proposta di individuare le modalità condivise di cui al punto b) e comunque modalità di gestione dei procedimenti idonee a conciliare la risposta all'emergenza sanitaria con la necessità di assicurare il servizio giustizia,

concordano

quanto segue:

- 1) È auspicabile che i giudici in tutti i casi in cui non sia necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, anche a seguito di rinuncia a comparire delle parti, dunque, in particolare nella *prima udienza* - escluse le cause con rito del lavoro, nelle quali è obbligatorio il tentativo di conciliazione - , *nell'udienza fissata per la valutazione dell'ammissione dei mezzi istruttori, nell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni o la discussione orale* (ai sensi degli artt.190 e 281 quinquies primo comma, 281 quinquies secondo comma, 281 sexies, 429 c.p.c.), anche nei procedimenti di cui agli artt.702 bis/702 quater c.p.c., in quelle fissate per la valutazione di richieste dei provvedimenti cautelari previsti nelle sezioni II, III e V del capo III del libro IV del codice di procedura civile, *anche nella fase di reclamo*, dispongano la **c.d. trattazione scritta** di cui all'art.221 comma 4 D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, ferma la facoltà per ciascuna delle parti di richiedere la trattazione in presenza nel termine previsto dalla legge;
- 2) In tali casi il termine per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sarà concesso fino a 5 giorni prima del giorno dell'udienza;

è auspicabile che i procuratori delle parti redigano le note scritte contenenti istanze e conclusioni con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. precisazione delle conclusioni, breve replica alle note conclusionali, osservazione sulla terza memoria ex art.183

comma 6 c.p.c., brevi controdeduzioni ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;


- 3) Con riferimento alla prima udienza (anche cautelare), ove la costituzione di una o più parti convenute non sia stata resa esaminabile dalla parte attrice o ricorrente almeno 7 giorni prima dell'udienza il giudice – a richiesta della parte attrice o ricorrente - differirà la causa ad altra udienza per i medesimi incumbenti, sempre con trattazione scritta o, se lo riterrà opportuno, in presenza;
- 4) *nel caso di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni ai sensi degli artt.190 e 281 quinquies primo comma c.p.c.* il giudice con il decreto che dispone la trattazione scritta assegnerà già alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c., salvo che precedentemente i procuratori delle parti non vi abbiano rinunciato o non ne abbiano chiesto la riduzione; in quest'ultimo caso il giudice valuterà liberamente la richiesta;
- 5) è auspicabile che i giudici *in alternativa alle modalità di trattazione di cui ai precedenti punti* e per le udienze in essi indicate *nonché per le udienze che prevedano anche la partecipazione personale delle parti e/o del CTU* dispongano la **trattazione mediante collegamenti audiovisivi a distanza** ai sensi dell'art. 221 comma 7 D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, come integrato dall'art.23 comma 7 D.L. 137/2020; il giuramento del CTU potrà avvenire con le forme previste dal comma 8 del medesimo articolo 221;
 - a. detti collegamenti saranno organizzati dal giudice utilizzando l'applicazione Microsoft Teams;
 - b. Almeno 7 giorni prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento, che la Cancelleria dovrà comunicare ai procuratori delle parti costituite entro 2 giorni, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso;
 - b. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della Cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti; il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza;
 - d. I procuratori delle parti almeno 3 giorni prima dell'udienza depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal giudice in caso di malfunzionamento dell'applicativo;
 - e. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
- 6) è auspicabile che le *udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e quelle in materia di ricorsi congiunti per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio o di disciplina concernente i figli nati fuori dal matrimonio* siano trattate con le **modalità previste dall'art. 23 comma 6 D.L. 137/2020 o in alternativa mediante comparizione di uno o di entrambi i difensori delle parti e deposito da parte dei medesimi in udienza delle dichiarazioni previste in detta norma**; detta disposizione non si applica negli accordi con trasferimenti immobiliari;
- 7) è auspicabile che nelle **udienze fissate per l'assunzione di testimonianze** non siano escussi più di due testimoni per ciascuna causa;

- 8) i giudici, al fine di evitare il rischio di assembramenti di persone in attesa della trattazione dell'udienza, fisseranno e faranno comunicare alle parti per i singoli procedimenti *orari distinti e congruamente distanziati*;
- 9) nei **procedimenti civili innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace, fermo quanto al punto precedente**, al fine di limitare il numero di accessi in Cancelleria, i giudici assegneranno in corso di causa alle parti già costituite in giudizio termini per il deposito di note difensive, anche conclusive, disponendo che in tempi ben determinati siano depositate a mezzo p.e.c. presso la Cancelleria, contestualmente siano inviate ad un indirizzo di posta elettronica del giudice, e nel giorno successivo alla scadenza del termine siano scambiate tra i difensori delle parti a mezzo p.e.c. e siano infine depositate in forma cartacea nella successiva udienza;
- 10) è auspicabile che gli avvocati, al fine di evitare superflui accessi nelle Cancellerie, acquisiscano le informazioni relative a tutti i procedimenti civili pendenti innanzi al Tribunale di Pescara e all'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara o definiti dai medesimi uffici giudiziari mediante l'utilizzo dell'**APP Giustizia Civile** disponibile per Android, IOS e Windows Phone.

Il presente protocollo conserva validità fino al termine della fase emergenziale, compatibilmente con le eventuali modifiche delle norme in esso richiamate.


Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati

Avv. Giovanni Di Bartolomeo



Il Presidente di Sezione

Carmine Di Fulvio



Il Presidente del Tribunale

Angelo Mariano Bozza

